

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1386

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 luglio 2001 (v. stampato Senato n. 384)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 luglio 2001*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2001, N. 256

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Al comma 30 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40” sono sostituite dalle seguenti: “nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale” ».

Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interventi urgenti nel settore dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un regime transitorio che consenta un riassetto normativo del settore dell'autotrasporto, ivi compreso il sistema tariffario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (*Regolamento di attuazione*). — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20 ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività ».

ARTICOLO 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

Identico.

ARTICOLO 3-bis.

1. Al comma 30 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)*

Lire 500 = € 0,26



14PDL0003480